

## **LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 29-05-2007 REGIONE SARDEGNA**

### **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 18  
del 31 maggio 2007  
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

#### **ARTICOLO 12**

Norme varie per gli enti locali

1. Nella legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13 (Modifiche alla legge finanziaria 2003), sono introdotte le seguenti modifiche:
  - a) il comma 4 dell'articolo 3 è abrogato;
  - b) nel comma 5 dell'articolo 3 le parole "di cui al succitato articolo 19" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 19".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Modifiche alla legge finanziaria 2002, alla legge di bilancio 2002 e alla legge finanziaria 2001), non si applicano ai finanziamenti di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998, e successive modifiche e integrazioni; la presentazione dei programmi di spesa di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998, e successive modifiche e integrazioni, è prorogata al 31 dicembre 2007.
3. I comuni ai quali sono stati ripartiti dal 2000 al 2006 finanziamenti ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998 possono, qualora non abbiano provveduto al loro impegno, riprogrammare tali somme anche attraverso progetti di spesa unificati, sui quali confluiscono gli stanziamenti delle diverse annualità, nonché eventualmente attraverso programmi sovracomunali o territoriali da attuare in forma associata fra più comuni.
4. La riprogrammazione e l'utilizzo dei fondi deve avvenire rigorosamente per iniziative finalizzate allo sviluppo e all'occupazione nel quadro della promozione di attività produttive e di servizi funzionali alla valorizzazione delle risorse locali; i comuni provvedono all'impegno e alla spesa dei fondi loro attribuiti secondo le procedure prescritte dalla normativa vigente per il tipo di intervento previsto.
5. Qualora l'impegno dei finanziamenti di cui al comma 3 non intervenga entro il 30 giugno 2008 l'Assessore regionale competente provvede alla revoca dei finanziamenti e dispone la riassegnazione delle somme risultanti, con gli stessi criteri previsti dall'articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998, a tutti i comuni della Regione.
6. Alla legge regionale n. 9 del 2006 sono apportate le seguenti integrazioni:
  - a) dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 27 è aggiunta la seguente: "c bis) rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari, di cui all'articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e pubbliche relazioni.";
  - b) dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 73 è aggiunta la seguente: "c bis) l'erogazione dei contributi a favore delle scuole non statali.".
7. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 9 del 2006 e aggiuntivamente a quanto stanziato dalla medesima legge, le risorse stanziato nel bilancio per gli anni 2006-2008, a favore di programmi di opere pubbliche di interesse degli enti locali, continuano ad essere gestite dall'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici per la prosecuzione ed il completamento degli interventi in programmazione.
8. È autorizzata per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di euro 5.000.000 per l'attivazione di un programma finalizzato all'informatizzazione, aggiornamento e verifica dei catasti attraverso progetti da attuarsi, su tutto il territorio regionale, con il coinvolgimento di neo diplomati, geometri e/o periti tecnici. Il programma è

da realizzarsi mediante la concessione di contributi a favore dei comuni finalizzati all'informatizzazione dei catasti. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di urbanistica, ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive integrazioni (UPB S04.10.004 - cap. SC04.2696).

9. Al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e migliorare l'economicità della gestione dei fondi regionali, anche di provenienza nazionale e comunitaria, l'Amministrazione regionale istituisce nel sito internet della Regione autonoma della Sardegna, una sezione riservata ai bandi di interesse locale. Gli enti locali, ferme restando le forme di pubblicità previste dalla legge, sono tenuti a pubblicare nella sezione riservata l'avviso delle gare e procedure di spesa attivate di importo pari o superiore a 10.000 euro. La Presidenza della Regione definisce le modalità per la trasmissione e pubblicazione degli avvisi. La pubblicazione sul sito internet è condizione per la rendicontazione delle risorse.

10. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), lo stanziamento iscritto in conto dell'UPB S04.10.001 - cap. SC04.2614, per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, è esclusivamente destinato al recupero primario dei centri storici.

11. Alle assunzioni di personale a tempo determinato e agli incarichi di collaborazione coordinata, nonché alle assunzioni di personale a tempo indeterminato derivanti dai processi di decentramento di funzioni e competenze stabilite con legge regionale, il cui onere è finanziato con risorse regionali, effettuate dai comuni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 557, 561 e 562 della legge n. 296 del 2006.

12. Sono, altresì, escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 11 e, pertanto, non soggiacciono ai limiti in esse previsti, le assunzioni di personale a tempo determinato, gli incarichi di collaborazione coordinata, nonché le assunzioni di personale a tempo indeterminato derivanti dai processi di riorganizzazione, trasformazione o soppressione di comunità montane, consorzi e unioni di comuni, il cui onere grava sulle risorse già computate nei relativi bilanci, effettuate da comuni, comunità montane, consorzi e unioni di comuni.

13. Alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i **piccoli comuni**), sono introdotte le seguenti modifiche:

a) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Costituiscono organo della forma associata dei comuni l'assemblea ed il consiglio di amministrazione.

4. L'assemblea è formata da un rappresentante per ogni comune associato, designato fra i sindaci e gli assessori pro tempore degli stessi.

5. Al suo interno l'assemblea elegge il consiglio di amministrazione, formato da non più di quattro elementi oltre al presidente. Le indennità del presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione non possono superare rispettivamente, quelle del sindaco e degli assessori del comune più popoloso facente parte dell'associazione.”;

b) alla fine del comma 4 dell'articolo 9 sono aggiunte le seguenti parole: “Per l'organo assembleare lo statuto può derogare a tali limiti per consentire la presenza di un rappresentante per comune associato.”;

c) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

“Art. 20 (Definizione)

1. Per le finalità della presente legge sono considerati **piccoli comuni** quelli con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti il cui territorio comunale non comprende territorio litorale costiero”.

14. Le disponibilità finanziarie che provengono dai recuperi delle somme non utilizzate sul programma LEADER II sono iscritte con provvedimento dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio in appositi capitoli, rispettivamente dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della regione per l'anno 2007. Tali somme sono utilizzate per il rimborso delle spese di funzionamento non rendicontate e sostenute sino al 31 dicembre 2002 dai Gruppi di azione locale (GAL) e dagli operatori collettivi per le operazioni di chiusura dei PAL. Ai relativi adempimenti si provvede sulla base dei rendiconti sintetici presentati dai suddetti organismi.

15. Nella legge regionale n. 1 del 1977 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13 dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: “h bis) tutela del paesaggio e delle bellezze naturali.”;

b) la lettera g) dell'articolo 20 è abrogata.